



**CIRCOLARE n. 03/2010**

**Pesaro, 25 gennaio 2010**

**Spett.li Clienti  
Loro SEDI**

## **COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA**

---

1 – Chiarimenti compensazioni iva:

- 1.1 – Compensazione “verticale” del credito iva;
- 1.2 – Credito iva 2009 di importo non superiore ad Euro 10.000;
- 1.3 – Credito iva 2009 di importo superiore ad Euro 10.000;
- 1.4 – Utilizzo del canale telematico per i modelli F24;
- 1.5 – Presentazione dichiarazione Iva annuale;
- 1.6 – Esonero presentazione Comunicazione Iva;

2 – Comunicazioni Iva 2010;

- 2.1 – Soggetti interessati;
  - 2.2 – Documenti da consegnare allo studio;
  - 2.3 – Modalità presentazione e termini 2010.
- 

### **1 - LIMITI ALLE COMPENSAZIONI ORIZZONTALI DEL CREDITO IVA**

Come noto, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 10, DL n. 78/2009, a decorrere dal 2010, la compensazione “orizzontale” nel mod. F24 del credito IVA annuale o trimestrale, per importi superiori a € 10.000 annui, può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale.

Inoltre per importi superiori a € 15.000 annui è necessario il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, ovvero la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dell'organo di controllo attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

Le nuove regole per la compensazione del credito IVA dopo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E possono essere così sintetizzate.



### **1.1 - COMPENSAZIONE “VERTICALE” DEL CREDITO IVA**

Le nuove restrizioni si applicano solo alla compensazione c.d. “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA e non anche alla compensazione c.d. “verticale” o “interna”, ossia alla compensazione del credito IVA in sede di versamento periodico / in acconto / a saldo.

### **1.2 - CREDITO IVA 2009 DI IMPORTO NON SUPERIORE A €10.000**

In presenza di un credito IVA 2009 di importo pari o inferiore a € 10.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero possono essere applicate le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali.

### **1.3 - CREDITO IVA 2009 DI IMPORTO SUPERIORE A € 10.000**

Il limite alla compensazione del credito IVA 2009 di importo superiore a € 10.000 (o 15.000), si riferisce all'importo del credito utilizzato in compensazione e non all'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.

In presenza di un credito IVA 2009 pari, ad esempio, a € 50.000, lo stesso può essere utilizzato in compensazione “orizzontale” senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale fino all'ammontare di € 10.000.

Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2010. Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità. Nell'ambito della dichiarazione IVA non è richiesta l'indicazione dell'importo che il contribuente intende destinare alla compensazione “orizzontale” e di quello che intende utilizzare in detrazione nell'anno successivo. A rigo VX5 del mod. IVA 2010 o nel corrispondente rigo del quadro RX del mod. UNICO 2010 è presente infatti un unico campo in cui indicare l'ammontare del credito IVA che si intende utilizzare in detrazione / compensazione. È comunque opportuno fissare una destinazione “di massima” al fine di poter effettuare tempestivamente i necessari adempimenti connessi con quanto scelto dal contribuente.



#### **1.4 - UTILIZZO CANALE TELEMATICO PER I MODD. F24**

I modelli F24 contenenti compensazioni di crediti IVA superiori all'importo annuo di € 10.000 devono essere inviati all'Agenzia delle Entrate, tramite Entratel o Fisconline, almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione "indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ...".

A seguito dell'invio, l'Agenzia delle Entrate fornisce inizialmente una comunicazione "attestante l'avvenuta acquisizione del file". Successivamente l'Agenzia fornisce una seconda comunicazione "di accettazione" o "di scarto" del mod. F24.

Al riguardo l'Agenzia suggerisce di provvedere all'invio dei modd. F24 "con alcuni giorni di anticipo rispetto alla scadenza dei termini di versamento, così da avere la possibilità, in caso di scarto della delega, di ritrasmetterla previa rimozione dell'errore che ne ha determinato la mancata accettazione, evitando di incorrere nelle conseguenti sanzioni."

L'Agenzia "invita" comunque il contribuente, che intende destinare alla compensazione crediti IVA in misura superiore a € 10.000 annui, ad utilizzare tali servizi telematici anche per l'invio dei modelli F24 contenenti singolarmente compensazioni inferiori a € 10.000, ovvero la cui somma non ha ancora raggiunto il limite di € 10.000.

#### **1.5 – PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNUALE**

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA possono presentare "in via anticipata" la dichiarazione, a decorrere dall'1.2 di ciascun anno in forma autonoma, anziché in forma unificata all'interno del mod. UNICO.

Ciò anche se l'importo del credito risultante dalla dichiarazione IVA è inferiore o pari a € 10.000.

La compensazione per importi superiori a € 10.000 è possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2010.

I contribuenti possono in ogni caso presentare la dichiarazione IVA all'interno del mod. UNICO fermo restando l'obbligo di dover attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA per importi superiori a € 10.000 annui. In previsione di utilizzi superiori a € 15.000 alla dichiarazione IVA deve essere apposto il visto di conformità, ovvero la sottoscrizione della dichiarazione



anche da parte dell'organo di controllo attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

Il contribuente che presenta la dichiarazione annuale senza il visto di conformità, al quale è pertanto concessa la facoltà di utilizzare il credito in compensazione fino al limite di € 15.000, può comunque modificare la propria scelta presentando una dichiarazione correttiva "nei termini" / integrativa, completa del visto al fine di poter compensare un importo superiore.

## **1.6 - ESONERO PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE DATI IVA**

I contribuenti che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2009 in forma autonoma entro il mese di febbraio, sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa a tale anno.

Considerato che il 28.2.2010 cade di domenica e pertanto il termine di presentazione della Comunicazione dati IVA è "differito" all'1.3.2010, l'esonero dalla stessa va riconosciuto anche nei casi in cui la dichiarazione IVA sia presentata l'1.3.2010.

Va peraltro evidenziato che, poiché la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2009 incide sulla data a decorrere dalla quale il contribuente può compensare il credito IVA nel mod. F24 per importi superiori a € 10.000 annui, la presentazione del mod. IVA 2010 in data 1.3.2010, ancorché consenta l'esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA, comporta che la compensazione possa essere effettuata soltanto dal 16.4.2010.

In tali casi è quindi opportuno presentare il mod. IVA 2010 entro il 28.2.2010 al fine di poter compensare il credito IVA relativo al 2009 dal 16.3.2010.

## **2 – COMUNICAZIONI IVA 2010**

### **C.A. Responsabili amministrativi**

#### **2.1. Soggetti interessati**

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA, in linea generale, i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, con le eccezioni di seguito elencate.

Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA:



- i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè:
  - i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10;
  - i produttori agricoli esonerati;
  - gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
  - le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda;
  - le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco che applicano il regime di cui alla legge n. 398/1991;
- i soggetti di cui all'articolo 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:
  - gli organi e le amministrazioni dello Stato;
  - i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni;
  - gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- i contribuenti minimi;

## 2.2. Documenti da consegnare allo Studio

**Al fine di una corretta compilazione del modello devono essere comunicati allo Studio i seguenti documenti:**

### **Operazioni attive**

L'**ammontare complessivo**, al netto dell'IVA, **delle operazioni attive** (cessioni di beni e prestazioni di servizi) all'interno, intracomunitarie e di esportazione, effettuate nell'anno 2009, rilevanti agli effetti dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.

Vanno compresi anche i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitarie di cui all'art. 40, commi 4- *bis*, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993, rese da prestatore nazionale a committente comunitario.

In particolare:

deve essere indicato l'ammontare complessivo delle **operazioni non imponibili** quali:



- esportazioni e altre operazioni non imponibili, che possono concorrere alla formazione del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ivi comprese le cessioni di beni effettuate ai sensi dell'art. 71, nei confronti di operatori residenti nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano;
- operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la dichiarazione di intento;
- altre operazioni qualificate non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond, tra cui si ricorda, ad esempio, la parte non imponibile dei corrispettivi relativi ad operazioni rientranti nel regime del margine di cui al citato D.L. n. 41/1995 (beni usati, ecc.).

Indicare l'ammontare delle **operazioni esenti** di cui all'art. 10 e delle operazioni dichiarate esenti da altre disposizioni e l'ammontare complessivo delle **cessioni intracomunitarie di beni** non imponibili annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi. Si pone in evidenza che non devono essere compresi i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitarie, nonché, ovviamente, gli acquisti intracomunitari, ancorché annotati nei registri anzidetti.

### **Operazioni passive**

L'**ammontare complessivo**, al netto dell'imposta, **degli acquisti** all'interno, intracomunitari, delle importazioni rilevanti agli effetti dell'IVA, relativi a beni e servizi, risultanti dalle fatture relative all'anno 2009.

In particolare:

indicare l'ammontare complessivo degli **acquisti non imponibili**:

- acquisti all'interno e importazioni effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28;
- acquisti all'interno oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond.

Indicare l'ammontare degli **acquisti** all'interno **esenti** (art. 10 D.P.R. n. 633/1972), delle importazioni non soggette all'imposta (art. 68, esclusa lett. a).

Indicare l'ammontare complessivo degli **acquisti intracomunitari di beni**, inclusi quelli effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

Indicare l'ammontare dell'**IVA esigibile**, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le



quali l'imposta è diventata esigibile nel periodo di competenza, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi.

Indicare l'ammontare dell'IVA detraibile relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione nell'anno 2009.

**In sostanza, deve essere consegnato allo Studio l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche (liquidazione annuale risultante dai registri IVA) al fine di determinare l'IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del pro-rata) ed i modelli F24 utilizzati per il versamento mensile o trimestrale dell'iva a debito.**

### **2.3. Modalità e termini di presentazione**

Il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere presentato **esclusivamente in via telematica**. E' pertanto esclusa ogni altra modalità di presentazione.

Il modello deve essere presentato entro il mese di febbraio di ciascun anno (**quest'anno la scadenza è il 01.03.2010** in considerazione del fatto che il 28 febbraio cade di domenica).

**Al fine di poter adempiere tempestivamente alla redazione della Comunicazione dati Iva, si richiede che la documentazione di cui sopra venga consegnata allo Studio entro e non oltre il 05 febbraio 2010.**

Lo Studio rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti